



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il tribunale di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici

dr. Stefano Rosa

- presidente -

dr. Del Porto Raffaele

- giudice -

dr. Angelina Augusta Baldissera

- giudice relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n° 14138 del ruolo generale dell'anno 2015 e
promossa da

Aniello Loffredo

-attore -

con gli avv.ti Valerio e Daniele Valseriati, per procura a margine dell'atto di
citazione;

contro

Benessenza Italia srl

- convenuta -

contumace

Conclusioni delle parti: l'attore ha precisato le conclusioni come da verbale
di udienza del 26.1.2017 e si intendono qui integralmente trascritte.

N. 1461/17
N. 14138/15
N. 280/17
N.º

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE

L'attore ha chiesto la condanna di Benessenza Italia srl al pagamento della complessiva somma di € 35.000,00 a titolo di compenso per l'attività svolta come amministratore unico di detta società, tale nominato in sede di atto costitutivo del 31.7.2014 (cfr. doc. 1) e dimissionario a far data dal 2.4.2015 (cfr. doc. 5).

L'attore allega che *per tale attività veniva pattuito un emolumento mensile pari ad euro € 5.000,00, così come risulta a bilancio e dai verbali di assemblea (pag.1 citaz.)*.

Poiché la società non aveva corrisposto alcun importo, l'attore pretende il pagamento della citata somma complessiva di € 35.000,00 riferita ai mesi compresi tra settembre 2014 e marzo 2015.

La domanda può essere accolta solo in parte.

Va anzitutto rilevato che i documenti prodotti non contengono alcuna determinazione del compenso (tantomeno nella citata misura di € 5.000,00 mensili).

In particolare, l'unico verbale assembleare prodotto dall'attore, datato 30.3.2015 (cfr. doc. 2 att.), riporta al punto 3 dell'ordine del giorno la voce "compenso amministratore"; tuttavia da esso risulta che, all'esito della discussione, i soci non hanno assunto alcuna deliberazione, avendo rinviato ogni decisione ad altra convocazione.

Neppure l'atto costitutivo della società (doc.1) contiene alcuna quantificazione.



Quanto al bilancio di esercizio del 2014 (unico bilancio agli atti), va evidenziato che - contrariamente a quanto asserito dall'attore - non è possibile riscontrare una specifica posta che quantifichi il compenso spettante all'amministratore. In ogni caso va precisato che, anche laddove vi fosse stata detta appostazione, essa non sarebbe stata di per sé sola sufficiente: la semplice deliberazione di approvazione del bilancio contenente la posta in questione non è infatti idonea ad integrare una specifica deliberazione assembleare sul compenso degli amministratori (cfr. Cass. S.U. n. 21933/2008 e successiva conforme).

Le prove orali articolate dall'attore sul preteso accordo in ordine alla determinazione del compenso e sull'attività svolta non sono state ammesse per la loro assoluta genericità, così come non è stata ammessa la ctu sulla "*congruità ed effettività dell'attività svolta*", stante il carattere esplorativo della stessa, in assenza di produzioni documentali da sottoporre all'esame tecnico di un consulente e di specifiche allegazioni sulle caratteristiche dell'attività compiuta.

Pare dunque congruo, alla luce di quanto emerso in giudizio (nella contumacia della società convenuta), determinare il compenso dovuto all'attore ricorrendo a criteri equitativi, che devono comunque basarsi sulla allegazione e prova della quantità e quantità delle prestazioni concretamente svolte (cfr. Cass. nn. 23004/2014;8897/2014).

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'art. 2389 c.c. individua infatti un diritto soggetto perfetto dell'amministratore di società di capitali al compenso per l'attività svolta in adempimento del mandato ricevuto, dovendosi presumere che l'attività professionale sia stata



svolta a titolo oneroso. Pertanto, ove la misura di tale compenso non sia stata determinata nell'atto costitutivo o dall'assemblea ne può essere chiesta la determinazione al giudice (cfr. Cass. n. 1647/1997).

Valorizzando i documenti in atti emerge che nel periodo considerato la neocostituita società – avente ad oggetto la produzione e il commercio di cosmesi – si trovava ancora in una fase di *startup*. La stessa relazione esposta dall'amministratore nel corso della citata assemblea, riferisce di una fase di ricerca di *partners* commerciali ancora in divenire e di una attività di vendita non ancora iniziata. Anche il bilancio dell'esercizio 2014 rispecchia questa situazione (il valore della produzione è infatti pari a zero), mentre come detto il bilancio relativo all'anno 2015 non è stato prodotto.

Pertanto, alla luce delle emergenze sopra esposte, in assenza di allegazione e prova di specifiche attività gestorie svolte dall'attore e dovendosi considerare che nella presente vicenda egli ha rivestito anche il ruolo di amministratore unico di Beauty & Consulting srl, una delle società fondatrici di Benessenza srl, pare congruo determinare il compenso mensile da quest'ultima dovuto in € 1.500,00 al mese, avuto riferimento allo stipendio di una figura amministrativa con orario *part-time*, e dunque – per i mesi da settembre 2014 a marzo 2015 – in complessivi € 10.500,00, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze mensili al saldo, come richiesto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando

- condanna la società convenuta a pagare all'attore la somma di € 10.500,00, oltre agli interessi legali determinati come in motivazione;




- condanna la società convenuta a rimborsare all'attore le spese di lite, liquidate in € 545,00 per spese ed € 3.495,00 per compensi (secondo il D.M. n.55/2014, con riduzione della fase istruttoria della metà e della fase decisionale di un terzo) , oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Brescia, 5.5.2017


Il giudice estensore

dr. Angelina Augusta Baldissera



Il Presidente

dr. Stefano Rosa



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia

Oggi 12 MAG 2017

IL CANCELLIERE C1

Dott.ssa Alessandra Paganotti



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Alessandra Paganotti

